

IMPOSTE E TASSE

di **GIANCARLO ROMITI**

Redditi 2020 ENC e SC: novità nella compilazione dei quadri RU e RS

I crediti d'imposta per locazioni, sanificazione locali e acquisto DPI, previsti dal D.L. 34/2020, già per l'anno 2019, influenzano i modelli dichiarativi dei contribuenti "non solari".

Il decreto Rilancio ha riservato alcuni provvedimenti a sostegno delle imprese e degli enti non commerciali, al verificarsi di particolari condizioni, tra cui le seguenti misure:

- credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del **canone di locazione** corrisposto nel corso di alcuni mesi del 2020, per l'utilizzo di immobili ad uso non abitativo;
- credito d'imposta per le spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti** o l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale**.

I benefici saranno sfruttabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, quindi in sede di compilazione del **modello Redditi 2021**, oppure in compensazione nel modello F24, con utilizzo degli appositi codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate, nel corso di quest'anno.

Nello specifico, il **quadro RU**, riferito ai crediti d'imposta concessi, ha le medesime caratteristiche per tutte le tipologie di modello (persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali) e altro non è che una mera comunicazione riepilogativa dell'ammontare dell'agevolazione usufruibile e delle relative modalità di utilizzo. Limitatamente al **credito d'imposta locazioni** ex art 28 del Decreto Rilancio, le istruzioni ministeriali precisano che l'ammontare indicato alla colonna 3 del rigo RU5 (" *Credito d'imposta spettante nel periodo* ") deve essere **riportato nel quadro RS**, al **rigo RS401**, del prospetto " *Aiuti di Stato* ".

Con l'aggiornamento dello scorso 9.11.2020 alle istruzioni e ai modelli " *Redditi 2020* " società di capitali ed enti non commerciali con periodo d'imposta 2019/2020, quindi con **esercizio non coincidente con l'anno solare**, già in sede di compilazione di " *Redditi SC2020* " o " *Redditi ENC2020* ", i contribuenti devono **indicare tali benefici legati all'emergenza epidemiologica**.

In particolare, è stato aggiunto il riquadro " *Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti* ", novità composta dal **rigo RS450** colonne 1 e 2 denominate rispettivamente:

- credito d'imposta locazioni (art 28 D.L. 34/2020);
- credito d'imposta sanificazioni (art 125 D.L. 34/2020).

La compilazione, anche in caso di cessione totale o parziale, è **esclusivamente a carico dei soggetti che maturano il diritto al beneficio** (locatario o conduttore). Al contrario, i cessionari devono riportare le agevolazioni solo nel momento di utilizzo in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali. In tal caso, al rigo RS450 del quadro RS, per ciascun credito d'imposta, dovrà essere indicato l'importo portato a scomputo dell'imposta dovuta. Dopodiché si passa alla **sezione I del quadro RU**, denominata " *Crediti d'imposta* ", dove vanno evidenziati i nuovi codici:

- **H8'** *Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda* ;
- **H9'** *Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione* .

Nell'immediato, dunque, la novità riguarda esclusivamente i soggetti con il cosiddetto " *esercizio a cavallo* ", mentre gli altri contribuenti compileranno i medesimi quadri in sede di redazione dei modelli redditi 2021, riferiti al periodo d'imposta 2020.